Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1981, n. **648.**
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo . . . . Pag. 7566

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1981.
Scioglimento del consiglio comunale di Palagiano. Pag. 7569

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1981.
Scioglimento del consiglio comunale di Crispiano. Pag. 7569

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1981.
Scioglimento del consiglio comunale di Sassano. Pag. 7570

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 13 novembre 1981.
Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1981, fino allo importo massimo di lire 2.000 miliardi . . . . Pag. 7571

DECRETO 14 novembre 1981.
Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1980, a 24 mesi, e 1° dicembre 1980, a 24 mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1981 e scadenza 1° giugno 1982 . . . . Pag. 7573

DECRETO 14 novembre 1981.
Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981, a 36 mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1981 e scadenza 1° giugno 1982 . . . . Pag. 7573

Ministero delle finanze

DECRETO 11 novembre 1981.
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici delle imposte dirette delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno. Pag. 7574

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 settembre 1981.
Approvazione di nuove condizioni di polizza e definizione del campo di applicazione dei tassi di premio per brevi durate contrattuali relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita autorizzate alla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice Italiana, in Milano . . . . Pag. 7574

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 novembre 1981.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.I.A. - Cooperativa italiana appalti », in Grottaglie, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 7575

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 maggio 1981, n. **649.**
Approvazione del nuovo statuto della Federazione ginnastica d'Italia, in Roma . . . . Pag. 7575

DECRETO 1° luglio 1981, n. **650.**
Costituzione del Consorzio interprovinciale lombardo « C.I.L. », in Pavia . . . . Pag. 7575

DECRETO 1° luglio 1981, n. **651.**
Approvazione del nuovo statuto e del cambio di denominazione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro del Campidano, in Cagliari . . . . Pag. 7575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 7576

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Magliano dei Marsi . . . . Pag. 7578

Ministero delle finanze:

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Cartotecnica S. Giorgio di Brunetti e Zolfaccio, in Resina. Pag. 7578

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Natali Milena - Calzaturificio, in Monsummano Terme. Pag. 7578

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Como . . . . Pag. 7579

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a milleventicinque posti di direttore didattico . . . . Pag. 7580

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1981, n. 648.

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura dell'Ente

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) provvede alla promozione turistica dell'Italia all'estero.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Funzioni ed attività

L'ENIT persegue le finalità di cui al precedente articolo, secondo le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, adottando iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali e in particolare i valori naturali, ambientali, storici, culturali e artistici del nostro Paese.

Provvede a sostenere con la propria struttura organizzativa, con appositi servizi di assistenza tecnica e misure similari l'attività di imprese, o organizzazioni che concorrano alla promozione turistica italiana all'estero.

Opera il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero degli organismi ed enti pubblici a carattere nazionale.

L'Ente cura la realizzazione di un sistema di informazioni e di studi e ricerche sui mercati turistici internazionali; la raccolta ed elaborazione, in collaborazione con l'ISTAT, dei dati statistici sul movimento turistico; la raccolta e lo studio della legislazione internazionale concernente il turismo. I risultati dei menzionati studi, ricerche, indagini sono tempestivamente comunicati allo Stato e alle regioni.

L'Ente ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, delegazioni ed uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonché uffici turistici alle frontiere.

Realizza, su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale e nazionale.

Art. 3.

Programmi promozionali

L'ENIT elabora il programma promozionale nazionale ed opera sulla base di piani annuali pluriennali predisposti con il concorso delle regioni, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla programmazione nazionale e dagli indirizzi e atti di coordinamento del Governo.

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistiche proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono delle strutture, ove esistenti, dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e le altre che esse intendono realizzare in via autonoma.

I programmi delle regioni devono pervenire all'ENIT entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, al fine del necessario coordinamento con il programma promozionale nazionale predisposto dall'ENIT, che è tenuto a presentarlo, insieme al programma delle iniziative che le regioni realizzeranno autonomamente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il successivo mese di luglio.

Il predetto Ministero fa pervenire all'ENIT entro sessanta giorni le proprie osservazioni.

Il programma promozionale definitivo è trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo e alle regioni entro il successivo mese di ottobre.

Art. 4.

Organi

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori.

Art. 5.

Presidente

Il presidente è scelto in una terna di nomi predisposta dal consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo. La terna, con esclusione dei componenti il consiglio di amministrazione, può includere il presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Il presidente vigila sulla esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione e sull'andamento della gestione. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione. Al vice presidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonché quelli eventualmente delegati dal presidente.

Al presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente:

a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) da sei rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

c) da tre esperti in materie turistiche designati dall'ANCI;

d) da otto esperti in materie turistiche di cui tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, due rappresentanti del movimento cooperativo appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico, proposti dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo;

e) da quattro esperti in materie turistiche in rappresentanza rispettivamente dell'Automobile club d'Italia (ACI), dell'Alitalia, della Compagnia italiana turismo (CIT), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

f) da un rappresentante del personale dell'Ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o di consiglieri di amministrazione, si provvede, entro trenta giorni alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Art. 7.

Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali dell'Ente e i programmi di attività annuali e pluriennali, in correlazione con la programmazione economica generale;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici dell'Ente all'estero e alla frontiera;

e) il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale;

f) il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Il consiglio di amministrazione ha altresì il compito di predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *f*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Art. 8.

Statuto dell'Ente

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente, da cinque componenti eletti dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'articolo 6, ultimo comma, ed in particolare delibera:

a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo statuto;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) le liti attive e passive;

e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto nonché gli atti che siano ad esso demandati dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 10.

Controllo della gestione

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal presidente della

Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti funge da presidente del collegio.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; con le stesse modalità previste dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti, ai Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro e alle regioni.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 11.

Direttore generale

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, espletando le funzioni di segretario, senza diritto a voto deliberativo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività e al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli altri organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Art. 12.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

a) contributi dello Stato;

b) contributi delle regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;

c) proventi patrimoniali di gestione;

d) altre entrate eventuali.

Art. 13.

Contributo dello Stato

A decorrere dall'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente è elevato a lire 30 miliardi. La misura del contributo statale può essere modificata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi e 985 milioni, per gli anni 1980 e 1981, si provvede a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Applicabilità della legge 11 *febbraio* 1980, *n.* 26

Le norme relative al collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, si applicano integralmente anche al dipendente dell'ENIT il cui coniuge, anche esso dipendente dell'ENIT, sia destinato a prestare servizio all'estero.

Art. 15.

Norma transitoria

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto.

Nella sua prima applicazione, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 5 avrà validità dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Norma finale

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORELLO — DI GIESI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Palagiano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palagiano (Taranto) — al quale la legge assegna 30 membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1981.

Infatti quel civico consesso infruttuosamente si riuniva al fine di giungere all'approvazione del documento contabile, già predisposto dalla giunta municipale con provvedimento del 30 maggio 1981, n. 297, nelle sedute del 1°, 11 e 26 giugno nonché del 16 e 30 luglio 1981.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale, ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio doveva essere approvato il comitato provinciale di controllo, con provvedimento n. 1959 del 21 luglio 1981, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 8 e 10 agosto 1981 affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla data di prima convocazione, si sarebbe dato corso a provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4, legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta dell'8 agosto, peraltro, oltre a non raggiungere alcuna intesa per l'approvazione del bilancio, si dimettevano il sindaco ed i componenti della giunta.

Conseguentemente l'organo regionale di controllo, con decreto n. 2441 del 28 agosto 1981, nominava un commissario *ad acta* che, con provvedimento n. 1 del 15 settembre successivo, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Pertanto il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palagiano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emanuele Villani.

Roma, addì 3 novembre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palagiano (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palagiano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele Villani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(6621)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Crispiano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

La seduta consiliare del 17 luglio 1981 risultava, infatti, infruttuosa ai fini dell'approvazione del suddetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle norme vigenti, la sezione di Taranto del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento n. 1959 in data 21 luglio 1981, comunicato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 8 e 10 agosto 1981 per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della prima convocazione, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nelle sedute dell'8 e 17 agosto 1981 e 3 e 7 settembre 1981, non si riusciva ancora ad approvare il bilancio e, conseguentemente, la sezione di controllo, con provvedimento n. 29567 del 19 settembre u.s., nominava un commissario *ad acta* che, in data 25 settembre 1981, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha proposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crispiano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tommaso Blonda.

Roma, addì 3 novembre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Blonda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(6620)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1981.
Scioglimento del consiglio comunale di Sassano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sassano (Salerno) — al quale la legge assegna 20 membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Infatti quel civico consesso a causa di insanabili contrasti sorti nel suo interno, respingeva in data 8 giugno 1981 il predetto documento contabile.

Essendo intanto scaduto il termine entro il quale, ai sensi delle vigenti norme, il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provincia del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 30 luglio 1981, notificato a tutti i consiglieri comunali, invitava il sindaco e la giunta a convocare il consiglio comunale entro il termine di giorni 120, dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, con espressa diffida che, qualora il consiglio regolarmente convocato non avesse deliberato entro il termine assegnato il bilancio, si sarebbe provveduto, in via sostitutiva, con il conseguente scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

La seduta del 21 agosto risultava infruttuosa e, conseguentemente, la sezione di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in data 10 settembre u.s., deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sassano (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Vincenzo D'Amore.

Roma, addì 3 novembre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sassano (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sassano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo D'Amore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(6622)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1981, fino allo importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1981, ad un prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1982, è pari al 10 %.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1982 e l'ultima il 1° dicembre 1983.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1983.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciale, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di

cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 novembre 1981 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: « contiene richiesta di sottoscrizione di CCT ») ovvero con telex o telegramma (e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 30 novembre 1981). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° dicembre 1981 gli operatori richiedenti i certificati di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a L. 980.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato dal certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1982 e 1983, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1983, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1981
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 45

(6654)

DECRETO 14 novembre 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1980, a 24 mesi, e 1° dicembre 1980, a 24 mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1981 e scadenza 1° giugno 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1980, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 36 mesi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 149:

n. 507101/66-AR del 16 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1980, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° giugno 1980, a 24 mesi, per nominali lire 3.000 miliardi;

n. 509669/66-AR-6 del 15 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1980, registro 21 Tesoro, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° dicembre 1980, a 24 mesi, per lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1981 e scadenza 1° giugno 1982;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 9,4117 per cento;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,40 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 507101 del 16 maggio 1980 e n. 509669 del 15 novembre 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 1982:

C.C.T. 1° giugno 1980, a 24 mesi, emessi per lire 3.000 miliardi - cedola n. 4;

C.C.T. 1° dicembre 1980, a 24 mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 3,

è determinato nella misura del 9,40 per cento.

La spesa complessiva di L. 423.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 282.000.000.000 per i C.C.T. 1° giugno 1980 a 24 mesi;

di L. 141.000.000.000 per i C.C.T. 1° novembre 1980 a 24 mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6678)

DECRETO 14 novembre 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981, a 36 mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1981 e scadenza 1° giugno 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 258157/66-AT del 16 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1981, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, emanato in forza della cennata legge n. 164, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981, a 36 mesi, per lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del succennato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di

credito relativamente alle cedole successive alla prima, e prevede che il tasso stesso venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole medesime;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1981 e scadenza 1° giugno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale, è pari al 10,4111 per cento;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1982 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 10,40 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 258157 del 16 maggio 1981, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981, emessi con il decreto stesso per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 10,40% relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° giugno 1982.

La spesa complessiva di L. 156.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6677)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1981.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici delle imposte dirette delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che per effetto dell'evento sismico del 23 novembre 1980 si è verificato un arresto nel normale funzionamento di alcuni uffici delle imposte dirette delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, e precisamente di Avellino, Ariano Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi, Benevento, Cerreto Sannita, Teano, Potenza, Salerno e Vallo della Lucania;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sopra citati uffici delle imposte dirette, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dal menzionato sisma, è accertato nel tempo a fianco di ciascun ufficio indicato:

Avellino, dal 24 novembre al 15 dicembre 1980;

Ariano Irpino, dal 24 novembre al 26 novembre 1980;

Sant'Angelo dei Lombardi, dal 24 novembre al 21 dicembre 1980;

Benevento, dal 24 novembre al 13 dicembre 1980;

Cerreto Sannita, dal 24 novembre al 18 dicembre 1980;

Teano, dal 24 novembre al 15 dicembre 1980;

Potenza, dal 24 novembre al 3 dicembre 1980;

Salerno, dal 24 novembre al 19 dicembre 1980;

Vallo della Lucania, dal 24 novembre al 28 novembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1981

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

(6635)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1981.

Approvazione di nuove condizioni di polizza e definizione del campo di applicazione dei tassi di premio per brevi durate contrattuali relativamente a tariffe di assicurazione sulla vita autorizzate alla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, e la definizione del campo di applicazione dei tassi di premio, relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione R XII, R XII e 3, R VIII c ed R VIII c e 3, approvate con i decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano;

condizioni particolari di polizza della tariffa R XII regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R XII e 3 regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c regolanti la riattivazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII e 3 regolanti la riattivazione.

Art. 2.

Il campo di applicazione dei tassi di premio, relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, delle tariffe di assicurazione R XII, R XII e 3, R VIII c ed R VIII c e 3 autorizzate con i decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980, alla predetta società, viene definito come segue:

« I predetti tassi di premio sono applicabili alle seguenti polizze:

1) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizione che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

2) polizze suppletive ad integrazione della polizza base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurate dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vita verificatosi fino a quella data;

3) polizze per contratti in forma collettiva o comunque per affari raccolti in via unitaria nei confronti di appartenenti a gruppi, ove per gruppo si intende un insieme di persone legate da interessi comuni non necessariamente di natura economica, a condizione che nell'ambito di tale gruppo le durate brevi non siano prevalenti;

4) polizze individuali nel caso di assicurandi la cui età a scadenza o al termine del differimento non sia inferiore a 60 anni se di sesso maschile e non inferiore a 55 anni se di sesso femminile ».

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6512)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 novembre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.I.A. - Cooperativa italiana appalti », in Grottaglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 30 settembre 1981 alla società cooperativa « C.I.A. - Cooperativa italiana appalti », con sede in Grottaglie (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « C.I.A. - Cooperativa italiana appalti », con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito notaio Bonfrate Girolamo in data 7 settembre 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Iozzino Tommaso, n. il 6 luglio 1943 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(6632)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 maggio 1981, n. **649**.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione ginnastica d'Italia, in Roma.

N. 649. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, viene approvato il nuovo statuto della Federazione ginnastica d'Italia, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 8 settembre 1896.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1981
Registro n. 6 *Turismo, foglio n.* 233

DECRETO 1° luglio 1981, n. **650**.

Costituzione del Consorzio interprovinciale lombardo « C.I.L. », in Pavia.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene costituito il Consorzio interprovinciale lombardo « C.I.L. », in Pavia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1981
Registro n. 12 *Lavoro, foglio n.* 96

DECRETO 1° luglio 1981, n. **651**.

Approvazione del nuovo statuto e del cambio di denominazione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro del Campidano, in Cagliari.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio cooperative di produzione e lavoro del Campidano, in Cagliari, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1952, n. 1465, e il cambio di denominazione in « Consorzio sardo cooperative delle costruzioni ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1981
Registro n. 12 *Lavoro, foglio n.* 3

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è prolungata al 27 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Alessandro Lollini - Officina carpenteria metallica di Zola Predosa (Bologna) stabilimento di Gricignano di Aversa (Caserta), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartosesia con sede in Sillavengo (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 luglio 1978 al 31 gennaio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartosesia con sede in Sillavengo (Novara), è prolungata al 29 aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s. con sede in Torino, è prolungata al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s. con sede in Torino, è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s. con sede in Torino, è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s. con sede in Torino, è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei. con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.R.I. S.r.l. con sede e stabilimento in Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1980 al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adria Effe S.p.a. di San Giovanni in Marignano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadea di Verrès (Aosta), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mach con sede in Milano e uffici, servizi interregionali, nuclei collegamento e centri rifornimento in Arquata Scrivia (Alessandria), Torino, Torino Caselle, Volpiano (Torino), Milano, Rho (Milano), Bareggio (Milano), Linate (Milano), Malpensa (Varese), Terranova dei Passerini (Milano), Mantova, Genova, Padova, Porto Marghera (Venezia), Venezia Tessera, Treviso, Trieste, Bologna, Ravenna, Livorno, Firenze, Calenzano Grottammare (Ascoli Piceno), Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Gaeta (Latina), Napoli, Capodichino (Napoli), Bari, Crotone (Catanzaro), Catania, Melilli (Siracusa), Palermo, Milazzo (Messina), Cagliari, nonché raffineria di Volpiano (Torino), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36 della S.p.a. Unidal in liquidazione con sede in Milano, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente comunicato annulla e sostituisce il secondo comunicato della pag. 6966 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio f.lli Bertotto di Biella (Vercelli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio f.lli Bertotto di Biella (Vercelli), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia, è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia, è prolungata al 18 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filtex S.r.l. di Novara è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1980 al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertice con sede in Amelia (Terni) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1980 al 13 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Metalstrutture S.p.a. di Reana del Rojale (Udine) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 gennaio 1980 al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arte Fiorentins ricami e confezioni, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e filiale di Palazzuolo sul Senio è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 gennaio 1981 al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lialf di Ruffini Alfonso di Scafa (Pescara), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Premo di Ripamolisani (Campobasso) prefabbricati Molise è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio 1980 al 20 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Argenteria del Canavese di Loranzé d'Ivrea (Torino), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilssa Viola di Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Campione S.r.l. di Mauro Pascoli (Forlì), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceruti S.p.a. con sede e stabilimento in Bollate (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1979 al 19 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gewa con sede in Verbania Fondotoce e stabilimento in Verbania (Novara), è prolungata al 29 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Gewa con sede in Verbania Fondotoce e stabilimento in Verbania (Novara), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Susa industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Susa industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige laterizi con sede in Matera-Venusio, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche G.B.F. con sede e stabilimento in Bresso (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Cartiera Emilio Boimond con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santipasta molini e pastificio Ettore Santi in liquidazione di Bologna, è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6600)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Magliano dei Marsi

Con decreto interministeriale 28 ottobre 1981, n. 66, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del sedime costituente l'ex poligono di tiro a segno di Magliano dei Marsi contraddistinto nel catasto del comune di Magliano dei Marsi (L'Aquila) dalle particelle 127 e 146 del foglio n. 51 della superficie totale di mq 2720.

(6605)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Cartotecnica S. Giorgio di Brunetti e Zolfaccio, in Resina.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.310.259 dovuto dalla S.n.c. Cartotecnica S. Giorgio, in Resina (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6640)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Natali Milena - Calzaturificio, in Monsummano Terme

Con decreto ministeriale 2 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.800.000 dovuto dalla ditta Natali Milena - Calzaturificio, in Monsummano Terme (Pistoia), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pistoia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6641)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Como.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 13 giugno 1981, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Como, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punteggio	
1)	De Negri Errico	punti	105,750	su 132
2)	Avolio Raffaele	»	98 —	»
3)	Giglio Francesco	»	95,575	»
4)	Boianelli Fernando	»	94,740	»
5)	Orlando Zon Italo	»	91,936	»
6)	Imboldi Rocco Emilio	»	90,166	»
7)	Previtera Antonio	»	88,318	»
8)	D'Angelo Domenico	»	87,104	»
9)	Scotto Michele	»	86,722	»
10)	Piceno Emerico	»	86,209	»
11)	Lauletta Angelo	»	85,454	»
12)	De Stefano Vincenzo	»	84,545	»
13)	Lauria Rocco	»	84,498	»
14)	Inzerilli Michelangelo	»	84,327	»
15)	Summo Vito	»	83,923	»
16)	Pecora Vito	»	83,766	»
17)	Patriarca Emilio	»	82,933	»
18)	Maroni Antonio	»	82,740	»
19)	Guido Pasquale	»	82,698	»
20)	La Rocca Pietro	»	82,436	»
21)	Tei Franco	»	82,432	»
22)	Giacomelli Alvano	»	82,430	»
23)	Incandela Francesco	»	81,884	»
24)	Melandri Eligio	»	81,828	»
25)	Recchia Ezio	»	81,177	»
26)	Zagordo Cosimo	»	80,778	»
27)	Torella Michele	»	80,773	»
28)	Albanese Giuseppe	»	80,500	»
29)	Savino Giuseppe	»	79,733	»
30)	Serraglio Giovanni	»	79,649	»
31)	Ciccone Saverio	»	79,563	»
32)	Federici Glauco	»	78,627	»
33)	Campinoti Nelio	»	78,289	»
34)	Giordano Nicolò	»	78,056	»
35)	Marazzina Felice	»	77,750	»
36)	Gotelli Giorgio	»	77,748	»
37)	Pretolani Michele	»	77,611	»
38)	Buccheri Ugo	»	77,550	»
39)	Taranto Fausto	»	77,033	»
40)	Silvestri Boris	»	76,952	»
41)	Villani Benedetto	»	76,750	»
42)	Pazzaglia Mario	»	76,738	»
43)	Mita Antonio	»	76,577	»
44)	Rizzo Guido	»	76,409	»
45)	Liberti Gennaro	»	76,408	»
46)	Caldarella Antonino	»	76,401	»
47)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	76,104	»
48)	Barbieri Giuseppe	»	76,018	»
49)	Lo Martire Stelio	punti	75,997	su 132
50)	Augurio Garibaldi	»	75,983	»
51)	Chindamo Giuseppe	»	75,797	»
52)	Pace Antonino	»	75,500	»
53)	Frisullo Vincenzo	»	75,202	»
54)	Agnoli Mario	»	75,195	»
55)	Pesente Elio	»	74,976	»
56)	Becattini Alfredo	»	74,916	»
57)	Mancini Lucio	»	74,557	»
58)	Onofri Ermanno	»	74,382	»
59)	Belleri Giacomo	»	74,287	»
60)	Paoluzi Remo	»	74,219	»
61)	Pira Giacomo	»	74,120	»
62)	Lucchini Lino	»	74,080	»
63)	Bobbi Ampelio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	74,013	»
64)	Conte Antonio	»	74,013	»
65)	Domina Mariano	»	73,986	»
66)	Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
67)	Monti Giovanni	»	73,816	»
68)	Girardi Filippo	»	73,759	»
69)	Dall'Aglio Nico	»	73,750	»
70)	Aprile Pietro Maria	»	73,527	»
71)	Di Martino Antonino	»	73,520	»
72)	Nardelli Antonio	»	73,459	»
73)	Frigiolini Mario	»	73,396	»
74)	Fisicaro Antonino	»	73,390	»
75)	Brun Flavio	»	72,646	»
76)	Frisi Doro	»	72,566	»
77)	Zambelli Carlo Iacopo	»	72,551	»
78)	De Felice Renato	»	72,214	»
79)	Muriana Giuseppe	»	72,072	»
80)	Faillace Peppino	»	71,926	»
81)	Campagnari Gustavo	»	71,897	»
82)	Bianco Antonio	»	71,722	»
83)	Lanzillotta Attilio	»	71,662	»
84)	Nucci Leopoldo	»	71,633	»
85)	Bruno Ugo	»	71,609	»
86)	Scherillo Antonio	»	71,527	»
87)	Scorza Saverio	»	71,446	»
88)	Guggino Giuseppe	»	71,336	»
89)	Caleffi Esterino	»	71,221	»
90)	Sorge Giuseppe	»	71,084	»
91)	Mingolla Aldo	»	71,083	»
92)	Diamante Flavio	»	70,737	»
93)	Carlomagno Michele	»	70,732	»
94)	Nasuti Antonio	»	70,520	»
95)	Barbero Angelo	»	70,450	»
96)	Di Domenica Vittorio	»	70,388	»
97)	Famiglietti Mario	»	70,366	»
98)	Rampelli Vincenzo	»	70,316	»
99)	Castellaneta Nicola	»	70,234	»
100)	Franco Vincenzo	»	70,186	»
101)	Ruglioni Otello	»	70,119	»
102)	Luchetti Loreto	»	70,033	»
103)	Marzola Uber	»	70,000	»
104)	Ricci Rudio	»	69,923	»
105)	Catalano Giovanni	»	69,887	»
106)	Amorelli Giuseppe	»	69,866	»
107)	La Candia Michele	»	69,800	»
108)	Franco Giacomino	»	69,740	»
109)	Gigliotti Giovanni	»	69,722	»
110)	Vista Carlo	»	69,694	»
111)	Cucovaz Giuseppe	»	69,572	»
112)	Capuano Rosario	»	69,393	»
113)	Fonte Eliseo	»	69,290	»
114)	Biasibetti Olindo	»	69,038	»
115)	Ladogana Raffaele	»	68,782	»
116)	Priolo Vincenzo	»	68,563	»
117)	Coniglione Sebastiano	»	68,545	»
118)	Zaffanella Aldo	»	68,538	»
119)	Patriarca Mario	»	68,520	»

120) Calasso Mario	punti	68,304	su 132
121) Di Massa Pelino	»	67,796	»
122) Santoro Pasquale	»	67,760	»
123) Ipprio Ilario	»	67,680	»
124) Mileti Giuseppe	»	67,619	»
125) Olivieri Antonio	»	67,533	»
126) Nigri Mario	»	67,459	»
127) Contini Graziano	»	67,457	»
128) Busillo Giovanni	»	67,247	»
129) Marinelli Gaspero	»	67,240	»
130) Aceti Pietro	»	66,916	»
131) Tescaroli Nereo	»	66,717	»
132) Salvatore Fausto	»	66,702	»
133) Di Stefano Mario	»	66,466	»
134) Di Caro Sebastiano	»	66,205	»
135) Liotta Calogero	»	66,199	»
136) Luzzi Francesco	»	66,170	»
137) Ambrosini Ferdinando	»	66,135	»
138) Matassa Lidio	»	65,432	»
139) Monaco Teodoro	»	65,809	»
140) Mastrogiovanni Carmelo	»	64,856	»
141) Florenzano Mario D.	»	64,849	»
142) Alba Calogero	»	64,767	»
143) Genco Giuseppe	»	64,756	»
144) Fabbro Faffaello	»	64,050	»
145) Rebecchi Renzo	»	63,886	»
146) Chittaro Mario	»	63,815	»
147) Licata Giovanni	»	63,766	»
148) Bruno Carmelo	»	63,500	»
149) Savignano Aldo	»	63,495	»
150) Cerretti Ernesto	»	63,393	»
151) Loiodice Michele	»	63,340	»
152) Costardi Felice	»	63,149	»
153) Triarico Ennio	»	62,616	»
154) Amico Salvatore	»	62,574	»
155) Criscuoli Matteo	»	62,466	»
156) Boccia Michele	»	62,066	»
157) Puglisi Domenico	»	61,863	»
158) Calabri Nicola	»	61,632	»
159) Persegati Umberto	»	61,142	»
160) Brusatin Leo Fernando	punti	61,136	su 132
161) Farruggia Gerlando	»	61,100	»
162) Gritti Giuseppe	»	61,066	»
163) Re Giovanni	»	61,033	»
164) Scalia Giuseppe F.	»	60,993	»
165) Minelli Elio	»	60,366	»
166) Siragusa Ennio	»	60,152	»
167) Bruni Giacinto	»	60,052	»
168) Pedroli Alberto	»	60 —	»
169) Marino Angelo	»	59,684	»
170) Benevole Romano	»	59,099	»
171) De Gennaro Luigi	»	58,750	»
172) Cafardi Severino	»	58,438	»
173) Velardita Francesco S.	»	56,300	»
174) Accogli Italo Balbo	»	52,326	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(6569)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a milleventicinque posti di direttore didattico.

Sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 45/46 del 5-12 novembre 1981, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1981, registro n. 88, foglio n. 225, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a milleventicinque posti di direttore didattico in prova.

Dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

(6646)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813170)